



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

# FLP DIFESA

## Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185 - ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: [nazionale@fjpdifesa.it](mailto:nazionale@fjpdifesa.it) - web: [www.fjpdifesa.it](http://www.fjpdifesa.it)

### **NOTIZIARIO n. 1 del 07 GENNAIO 2011**

#### **TRASMessa AGLI ORGANI DI VERTICE LA LETTERA DIRETTIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA STRESS LAVORO-CORRELATO**

Come si ricorderà, in attuazione della legge delega 3.08.2007 n. 123, è stato emanato il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 9 aprile 2008 n. 81 recante "norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (c.d. "testo unico della sicurezza") poi successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 3.08.2009 n. 106. L' art. 28, comma 1 bis, della predetta legge dispone che nella valutazione dei rischi debbano essere ricompresi anche i cosiddetti "rischi da stress lavoro-correlato", che possono essere identificati come "condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro", secondo la descrizione che ne propone l' Accordo europeo dell' 8 ottobre 2004.

La "Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro", istituita ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 81/2008 presso il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali e che peraltro comprende anche un rappresentante del Ministero della Difesa, in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera m-quater dello stesso art. 6, ha nel mese di novembre scorso elaborato "le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato", producendo un interessante documento che il Ministero del Lavoro, con lettera circolare prot. 15 del 18.11.2010, ha trasmesso anche alla nostra Amministrazione.

A seguire, la nostra Amministrazione, con foglio di Segredifesa - 1° Reparto prot. n. 84160 del 23.12.2010, ha trasmesso la lettera circolare del Ministero del Lavoro agli Enti di vertice della Difesa (Stati Maggiori, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Uffici Centrali, Direzioni Generali, Onorcaduti e Civiscuoladife), accompagnandola dall'invito "a porre doverosa attenzione ai contenuti della lettera direttiva in parola tenendo conto della scadenza temporale del 31.12.2010 imposta dalla legge 30.07.2010, n. 122 quale data di avvio delle attività relative alla valutazione preliminare dello specifico rischio, qualora ne venga segnalata la necessità dai competenti servizi sanitari" e ricordando anche l'ulteriore regolamentazione in ambito Difesa in materia di valutazione dei rischi sostenuta dall'art. 255 del DPR 15.03.2010, n. 90 (c.d. "Codice dell'ordinamento militare").

Nel segnalare ai colleghi che "la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal Datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST)" come opportunamente ricorda il Documento elaborato dalla Commissione istituita presso il Ministero del Lavoro (vds. ultimo capoverso di pag. 1), alleghiamo al presente Notiziario:

- la circolare Segredifesa sopra richiamata recante la circolare-direttiva del Ministero del Lavoro;
  - stralcio del DPR 15.03.90 con il testo integrale dell'art. 255,
- segnalando il tutto all'attenzione delle nostre strutture e in particolare a quella dei colleghi RLS/RLST ed RSPP per le eventuali iniziative da avviare.

Fraterni saluti a tutti e di nuovo Buon 2011!

IL COORDINATORE GENERALE  
(Giancarlo PITTELLI)





ALLEGATO



# Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n° 2/ 53515 /6-20-1/2010

Roma, 21 DIC. 2010

Allegati: 1

OGGETTO: Lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

**A: MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Segretariato Generale della Difesa**  
**e Direzione Nazionale degli Armamenti**

**ROMA**

~~~~~

Per gli aspetti di competenza si invia la lettera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concernente l'argomento in oggetto.

d'ordine  
IL CAPO DEL 3° UFFICIO  
(Col. G.A.r.n. Ing. Francesco M. NOTO)

MINISTERO DELLA DIFESA  
SEGREDIFESA  
M\_D GSGDNA 0079787 03-12-2010





*Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
Partenza - Roma, 18/11/2010  
Prot. 15 / SEGR / 0023692

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  
Dipartimento per le pari opportunità*

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  
Ministero per la pubblica amministrazione e  
innovazione*

*Al Ministero dello sviluppo economico*

*Al Ministero dell'interno*

*Al Ministero della difesa*

*Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

*Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e  
forestali*

*All'Ufficio della Consigliera Nazionale di parità*

*Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro*

*All'ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

*All'ispettorato regionale del lavoro di Catania*

*Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro*

*Agli assessorati regionali alla salute*

*Alla provincia autonoma di Trento*

*Alla provincia autonoma di Bolzano*

*Alla CGIL*

*Alla CISL*

*Alla UIL*

*Alla UGL*

*Alla CISAL*

*Alla CONFSAL*

*Alla CIU*

*Alla CIDA*

*Alla CONFINDUSTRIA*

*Alla CONFCOMMERCIO*

*Alla CONFAGRICOLTURA*

*Alla CONFARTIGIANATO*

*Alla CNA*

*Alla CONFESERCENTI*

*Alla CONFAPI*

*Alla CONFCOOPERATIVE*

*All'ABI*

LORO SEDI

**Oggetto:** lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e all'articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del medesimo provvedimento ha approvato, alla riunione del 17 novembre, le seguenti indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato.

**Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello *stress* lavoro-correlato (articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni)**

**Quadro normativo di riferimento, finalità e struttura del documento**

L'articolo 28, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito d.lgs. n. 81/2008, prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l'altro, dei rischi da *stress* lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004. In ragione delle difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine alla individuazione delle corrette modalità di attuazione di tale previsione legislativa, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive al citato d.lgs. n. 81/2008, è stato introdotto all'articolo 28 il comma 1-bis, con il quale si è attribuito alla Commissione consultiva il compito di formulare indicazioni metodologiche in ordine al corretto adempimento dell'obbligo, finalizzate a indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza. Al fine di rispettare, entro il termine del 31 dicembre 2010, la previsione di cui all'articolo 28, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha costituito un proprio comitato a composizione tripartita il quale, a seguito di ampio confronto tra i propri componenti, ha elaborato il presente documento, licenziato dalla Commissione consultiva nella propria riunione del 17 novembre 2010.

Le indicazioni metodologiche sono state elaborate nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla Legge tenendo conto della ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute all'interno alla Commissione consultiva e sono state redatte secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.

Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione del rischio da *stress* lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

**Definizioni e indicazioni generali**

Lo *stress* lavoro-correlato viene descritto all'articolo 3 dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 - così come recepito dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 - quale "condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro" (art. 3, comma 1). Nell'ambito del lavoro tale squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di *stress* sul lavoro possono essere considerate come *stress* lavoro-correlato. Lo *stress* lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.

La valutazione del rischio da *stress* lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

E', quindi, necessario preliminarmente indicare il percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da *stress* lavoro-correlato, in modo che da tale identificazione discendano la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio.

A tale scopo, va chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio, per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc.).

### Metodologia

La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l'altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da *stress* lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.

La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:

- I. Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).
- II. Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
- III. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell'ambito dell'organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).

In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti I, II e III che precedono.

In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti II e III dell'elenco) occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.

Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da *stress* lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente

tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.

2 Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da *stress* lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc.). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita).

La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, *focus group*, interviste semi-strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all'elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

#### Disposizioni transitorie e finali



La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell'obbligo previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo.

Allo scopo di verificare l'efficacia della metodologia qui indicata, anche per valutare l'opportunità di integrazioni alla medesima, la Commissione Consultiva provvederà ad elaborare una relazione entro 24 mesi dalla approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, a seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. Le modalità di effettuazione di tale monitoraggio saranno definite dalla Commissione Consultiva.

I datori di lavoro che, alla data della approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004 – così come recepito dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 – non debbono ripetere l'indagine ma sono unicamente tenuti all'aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, secondo quanto indicato nel presente documento.

Tanto si segnala, anche tenendo conto della rilevanza del documento ai fini degli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi da lavoro, con invito a garantire la massima divulgazione delle indicazioni di cui all'oggetto.

Il Direttore Generale  
della tutela delle condizioni di lavoro  
(Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)



**Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare,**  
a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246  
(GU n. 140 del 18-6-2010 - Suppl. Ordinario n.131)

**STRALCIO**

**TITOLO IV  
SANITA' MILITARE  
CAPO I  
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**Art. 255**

**Valutazione dei rischi**

1. Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa, la responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 253, comma 3, lettera d), ovvero al loro approvvigionamento e alla fornitura ai destinatari finali.
2. I dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 253, comma 3, lettera d), ovvero al loro approvvigionamento, devono comunicare ai datori di lavoro destinatari dei beni, mezzi e materiali di cui al medesimo comma 1, affinché ne tengano conto nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, le informazioni concernenti:
  - a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e loro componenti;
  - b) i possibili rischi per la salute e sicurezza del personale, in conseguenza dell'utilizzo dei predetti beni, mezzi e materiali;
  - c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nell'utilizzo dei citati beni, mezzi e materiali, al fine di eliminare, ridurre o contenere possibili rischi per la salute, avuto riguardo alla natura e alla priorità degli obiettivi istituzionali da raggiungere.
3. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto che le vigenti disposizioni in materia di organizzazione del lavoro, rapporti gerarchici, relazioni con i superiori e doveri propri di quest'ultimi, di cui, fra gli altri, al libro IV del codice, titolo VIII e al libro IV del regolamento, titolo VIII, sono già preordinate anche alla prevenzione dei rischi psicosociali e dei loro possibili effetti sulla salute negli ambienti di lavoro militari, la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di adottare le conseguenti misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria, è effettuata dal datore di lavoro se ne è segnalata la necessità dai competenti servizi sanitari delle Forze armate a seguito delle attività svolte in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio per il personale militare e civile della difesa.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 3, nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'Amministrazione della difesa deve tener conto, altresì, delle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 245 e delle norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, individuate ai sensi dell'articolo 253.